APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ROMA IL 6 APRILE 1922 FRA L'ITALIA, L'AUSTRIA, LA POLONIA, IL REGNO SERBO-CROATO SLOVENO, LA RUMENIA E L'UNGHERIA ALLO SCOPO DI EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Art. 10

Allorche' e' provato che l'azione delle autorita' finanziarie dei diversi Stati ha avuto per il contribuente l'effetto di una doppia imposizione, costui potra' reclamare contro tal fatto allo Stato al quale egli appartiene. Se questo reclamo e' riconosciuto fondato, lo Stato in questione potra' nell'interesse del contribuente domandare, per via diplomatica, che le autorita' finanziarie degli Stati che hanno fatta la tassazione s'intendano, in modo equo, per evitare la doppia imposizione.

Versione in vigore dal 31 luglio 1926, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione stipulata in Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia, l'Austria, la Polonia, il Regno Serbo-Croato Sloveno, la Rumenia e l'Ungheria allo scopo di evitare la doppia imposizione
Estremi	Legge 15 aprile 1926, n. 1188
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1926

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-stipulata-in-roma-il-6-aprile-1922-fra/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it